



Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 16 ottobre 2026

AGENDA DEI LAVORI DEL 19, 20 E 21 OTTOBRE

CAMERA DI CONSIGLIO 19 OTTOBRE	UDIENZA PUBBLICA 20 OTTOBRE	UDIENZA PUBBLICA 21 OTTOBRE
1) Libertà vigilata/Reiterate trasgressioni degli obblighi/Assegnazione a casa di lavoro	7) Sanità pubblica/Fondo per il governo dei dispositivi medici/Versamenti da parte delle aziende	10) Ordinamento penitenziario/Detenuti che lavorano per l'amministrazione penitenziaria/Entità della remunerazione
2) Processo tributario/Giudizio di appello alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado/Divieto di deposito deleghe, procure e altri atti	8) Magistrati onorari in servizio/Superamento procedura valutativa/Pretese legate al rapporto onorario pregresso	11) Roma Capitale/Procedura di risanamento/Effetti nei confronti dei creditori/Disposizioni su azioni esecutive e interessi
3) Processo penale/Giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale/Incompatibilità	9) Conflitto enti/Provincia autonoma di Trento c/Presidente del Consiglio dei ministri/Sicurezza sul lavoro/Patente a crediti/Competenze	12) Regione Calabria/Autorizzazione e compatibilità paesaggistica/Competenze/Sanzioni
4) Non punibilità per particolare tenuità del fatto/Reato di guida senza patente/Condotta reiterata		
5) Processo penale/Sospensione con messa alla prova/Delitto di favoreggiamento reale		
6) Locazione di immobili con impianti di comunicazione elettronica a uso pubblico/Usufrutto o superficie/Diritto di prelazione e retratto/Ammissibilità intervento		

La prossima settimana, nella camera di consiglio del 19 ottobre, la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

1) l'articolo 231, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che il magistrato di sorveglianza, in caso di reiterate trasgressioni degli obblighi imposti alla persona

in stato di libertà vigilata, può sostituire questa misura di sicurezza con quella (detentiva) dell'assegnazione a una casa di lavoro;

2) l'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo numero 546 del 1992 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *bb*), del decreto legislativo numero 220 del 2023 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario), ove si prevede che nel giudizio di appello non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14, comma 6-*bis*, del medesimo decreto legislativo numero 546 del 1992;

3) l'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale che abbia rigettato, per ragioni di merito, la richiesta di applicazione della pena concordata di cui all'articolo 444 dello stesso codice;

4) l'articolo 131-*bis*, quarto comma, del codice penale (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), nella parte in cui, secondo il diritto vivente, non consente l'applicazione della causa di esclusione della punibilità al reato di guida senza patente di cui all'articolo 116, commi 15 e 17, del decreto legislativo numero 285 del 1992, in quanto a condotta reiterata;

5) l'articolo 168-*bis*, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale di cui all'articolo 379 del codice penale;

Nella camera di consiglio del 19 ottobre la Corte affronterà anche:

6) l'ammissibilità di un intervento nel giudizio riguardante l'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo numero 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), nella parte in cui non prevede il diritto di prelazione e retratto, di cui agli articoli 38 e 39 della legge numero 392 del 1978, recante «Disciplina delle locazioni di immobili urbani», per l'ipotesi di atti dispositivi relativi a beni immobili, o porzioni di essi, su cui insistono impianti di comunicazioni elettroniche, aventi ad oggetto la costituzione di diritti reali minori - segnatamente l'usufrutto o la superficie - in favore di terzi.

Nell'udienza pubblica del 20 ottobre la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

7) l'articolo 15, comma 2, lettera h), della legge numero 53 del 2021, l'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo numero 137 del 2022 e l'articolo 24 del decreto legislativo numero 138 del 2022, che istituiscono un fondo per il governo dei dispositivi medici alimentato da una quota annuale pari allo 0,75 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante dalla vendita al Sistema sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici;

8) l'articolo 29, comma 5, del decreto-legislativo numero 116 del 2017 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito dall'articolo 1, comma 629, lettera a), della legge numero 234 del 2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), nella parte in cui prevede che la partecipazione dei magistrati onorari alla procedura valutativa e il suo superamento comportano rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso;

Nell'udienza pubblica del 20 ottobre la Corte affronterà anche:

9) un conflitto di attribuzione tra enti, sollevato dalla Provincia autonoma di Trento contro il Presidente del Consiglio dei ministri, riguardante l'articolo 2, comma 2, del decreto direttoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro numero 24 del 2026, nella parte in cui, con riguardo alle imprese e ai lavoratori autonomi con sede e domicilio presso le Provincia autonoma di Trento, attribuisce alla commissione territoriale competente per il territorio della Regione Veneto l'esercizio delle funzioni proprie delle commissioni territoriali per il recupero dei crediti previste dall'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali numero 132 del 2024 (Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili).

Nell'udienza pubblica del 21 ottobre la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

10) l'articolo 22 dell'ordinamento penitenziario, come sostituito dal decreto legislativo numero 124 del 2018, a tenore del quale la remunerazione del detenuto che lavora alle

dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi;

11) l'articolo 78, comma 6, del decreto-legge numero 112 del 2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge numero 133 del 2008, in combinato disposto con la disciplina di attuazione e successiva, nella parte in cui – richiamando l'articolo 248, commi 2 e 4, del Testo unico enti locali – dispone, per i creditori del Comune di Roma, per fatti e atti anteriori al 28 aprile 2008, per tutta la durata della procedura di risanamento e liquidazione da essa instaurata, senza prevedere un termine finale, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, nonché la non produzione di interessi sull'importo capitale del credito stesso;

12) l'articolo 1 della legge della Regione Calabria numero 7 del 2026, recante «Integrazioni della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria)», nella parte in cui, sostituendo il comma 3 dell'articolo 61 della legge della Regione Calabria numero 19 del 2002, stabilisce che l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 e la compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 167 del decreto legislativo numero 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sono delegate alle Province, alla Città Metropolitana e agli enti parco regionali, nonché nella parte in cui stabilisce che, in caso di vincolo paesaggistico intervenuto successivamente alla realizzazione dell'intervento edilizio, non si applica la sanzione prevista dall'art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004.

Tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#). Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#). I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase del merito.

Roma, 16 ottobre 2026